



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 2580 del 27-03-2008

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
Ufficio del Registro delle imprese  
02100 RIETI

(0002069 - 2008)

OGGETTO: Legge n. 122 del 1992 (esercizio dell'attività di autoriparazione) - Riconoscimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, c. 2, lett. "a" - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 1500 del 26-2-2008 codesta Camera ha posto quesito circa la possibilità di procedere al riconoscimento del requisito in oggetto, che abilita all'assunzione del ruolo di responsabile tecnico in imprese esercenti l'attività di autoriparazione, nel caso in cui l'istante dichiari di avere maturato la propria esperienza come operaio qualificato presso industrie meccaniche, operanti nel settore della costruzione di motori industriali.

In particolare, motiva codesta Camera la propria richiesta sulla base di mutamenti che, nel corso del tempo, sarebbero intervenuti circa i titoli di studio ritenuti idonei ai fini del riconoscimento del predetto requisito, con l'inclusione, ad esempio, di diplomi quale quello di "Tecnico delle industrie meccaniche".

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'art. 7, c. 2, lett. "a", cit. individua il seguente presupposto ai fini del riconoscimento del requisito in parola: <<avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni [...] >>.

L'esperienza da far valere ai fini del riconoscimento del predetto requisito deve, pertanto, essere stata maturata in imprese del settore dell'autoriparazione.

L'ambito di operatività di tale settore è dettagliatamente delineato all'art. 1, c. 2, della legge: <<Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi>>.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. B4 - Già DGCAS

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Dal tenore di tale disposizione risulta chiaramente, ad avviso di questa Direzione generale, che sono sottratte dall'applicazione della normativa in parola le attività di tipo industriale, quali l'attività di costruzione di automobili o di parti delle stesse.

Conseguentemente, l'esperienza maturata in seno ad imprese del settore industriale (seppure relativo alla costruzione di motori industriali) non può essere ritenuta idonea a soddisfare la condizione prevista dal citato art. 7, c. 2, lett. "a", della legge n. 122 del 1992.

IL DIRETTORE GENERALE

Aldo Mancurti